

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 13 DEL 28/09/2011



1. Giustizia Sportiva

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., BRUNO PASQUALI, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

TERMOLAN BIBBIANO – FORMIGINE DEL 11/09/2011

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, ha preso in esame il reclamo proposto dalla Soc. Formigine ed

OSSERVA:

- che la Soc. Formigine ha proposto reclamo, nei termini previsti C.G.S., in ordine alla irregolare posizione del calciatore Sig. Daga Marco della Società Termolan Bibbiano, che risulta aver partecipato alla gara di cui all' oggetto pur dovendo ancora scontare una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione (XIII Infrazione) comminata dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico " Campionato Nazionale D. Beretti " (Rif. Comunicato Ufficiale n° 146/TB del 14 maggio 2011 - allora tesserato con la Soc. Crociati Noceto S.R.L.);
- che tale ultimo provvedimento fu assunto in riferimento alla gara Crociati Noceto - Spal del "Campionato Nazionale D. Beretti Stagione Sportiva 2010/2011";
- che a norma dell'art. 22 comma 6 del C.G.S. "le squalifiche che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione sportiva o nelle stagioni successive";
- che nella corrente stagione sportiva il calciatore Sig. Daga Marco è stato tesserato dalla Soc. Termolan Bibbiano e che lo stesso risulta essere stato utilizzato nella gara Termolan Bibbiano – Formigine del 11/09/2011 (inserito in distinta con il n° 6);
- che verificata la sussistenza dei fatti evidenziati nel ricorso, risulta accertata l'irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore della Società Termolan Bibbiano Sig. Daga Marco;
- che a norma dell'art. 17 comma 5 C.G.S. la società che fa partecipare ad una gara ufficiale un calciatore in stato di squalifica incorre nella punizione sportiva della perdita della gara.

Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

- di accogliere il reclamo proposto dalla società Formigine, infliggendo alla Società Termolan Bibbiano la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio:
Termolan Bibbiano – Formigine 0 – 3
- di infliggere al calciatore Daga Marco (Soc. Termolan Bibbiano) una ulteriore giornata di squalifica;
- di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Termolan Bibbiano Sig. Guazzetti Ero fino al 12/10/2011 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo. (Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S.);
- di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Formigine.